COMUNE di VILLA SANT'ANGELO

PROVINCIA DELL' AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del Reg. **Data 23/06/2022**	**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).**

L'anno **2022,** il giorno **VENTITRE'** del mese di **GIUGNO**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
NARDIS Domenico	X	
MARINACCI Lucio	X	
ANTONINI Marilena	X	
ROSELLI Sabatino	X	
SPERANDIO Alessandro	X	
TOMEI Antonello	X	
ROSELLI Terenzio	X	
PEZZUTI Rosella	X	
ANTONINI Daniele	X	
CIUCA Emiliano		X
TOMEI Antonella	X	

Assegnati n. 11	Presenti n. 10
In carica n. 11	Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri: Ciuca Emiliano.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Domenico Nardis, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. LUCIO LUZZETTI. La seduta si svolge in modalità telematica come regolamentata da decreto sindacale n. 6 del 06/04/2020.
- Nomina scrutatori i Sigg. ==========

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- i Responsabili dei Servizi interessati per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/200, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento dando lettura del parere del Revisore dei Conti che risulta essere favorevole, in quanto detto non ha rilevato alcun inadempimento e ritiene il documento corretto sia a livello di previsione che veritiero.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 27 in data 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

☒ **Richiamata** la propria deliberazione n. 9 in data odierna, con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 28 in data 19/05/2022, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti[1]:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2020 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio[2];
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/04/2022, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU** di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 13/04/2022, in ordine all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, ricognizione annuale delle eccedenze dei personale;

---

[1] Si evidenzia che ai sensi della norma citata al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP.
[2] In caso di mancata integrale pubblicazione sui siti internet, occorre allegare i documenti al bilancio di previsione.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18/05/2022, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 18/05/2022, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25, del 18/05/2022, relativa all'approvazione delle **tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019)**;
- la propria deliberazione n. 7 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano triennale delle OO.PP. e del programma biennale dei beni e servizi 2022/2024 (già deliberato dalla Giunta Comunale con atto n° 29 in data 09/05/2022 , parte integrante del DUP;

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 29/04/2022, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicti, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", validando contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 3 in data 24/03/2022, con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo garanzia debiti commerciali annualità 2022 così come stabilito dal comma 862 della Legge n° 145/2018;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 29/04/2022 di approvazione del rendiconto di gestione 2021;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "*a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,*

n. 123".

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che "*i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori";*

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

☒ non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Antonini Daniele, Tomei Antonella);

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) e relativa Nota Integrativa allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18-bis, D. Lgs n° 118/2011 e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di Bilancio è allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Antonini Daniele, Tomei Antonella);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SINDACO | **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Domenico Nardis | **F.to Dott. Lucio Luzzetti**

Per il parere del responsabile del servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Rag. Antonio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonio Laurenzi

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Villa Sant'Angelo, lì .....24 GIU 2022.....

Il Messo Comunale
F.to Giovanni De Matteis

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

che la presente deliberazione:
(X) è divenuta esecutiva il giorno .....24 GIU 2022..... perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000);
( ) diverrà esecutiva il giorno....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).

Villa Sant'Angelo, lì .....24 GIU 2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lucio Luzzetti

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Villa Sant'Angelo, lì .....24 GIU 2022.....

COMUNE VILLA SANT'ANGELO - L'Aquila

Il Funzionario Incaricato
(Giovanni De Matteis)
.....